IMPOSTA DI REGISTRO – Atto di cessione di crediti per estinguere debiti di pari importo – Aliquota dello 0,50 % – Compete – Condizioni.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. X (Presidente: Mangialardi - Relatore: Altamura). Sent. n. 31 del 6 maggio 2005.

L'atto di cessione dei crediti al fine di estinguere debiti di pari importo è tassato, ai sensi dell'art. 6 della Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131 del 1986, con l'aliquota dello 0,50 % allorchè l'atto non contiene il riconoscimento del debito, costituendo il suo mero richiamo il titolo e/o il motivo su cui si fonda l'atto da sottoporre a registrazione.

Nota dell'avv. Maurizio Villani

L'interessante e condivisibile sentenza dei giudici d'appello ha correttamente interpretato la normativa fiscale sull'argomento.

La questione riguarda la tassazione dell'atto di cessione di crediti che, secondo l'Ufficio, in quanto contenente necessariamente anche il riconoscimento del debito, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 22 DPR n. 131 del 26/04/1986, con l'applicazione delle due aliquote dello 0,50% (art. 6 della Tariffa) e del 3% (art. 9 della Tariffa), mentre, per il contribuente, è applicabile solo l'aliquota dello 0,50% perché il mero richiamo ai debiti che il cedente aveva nei confronti del cessionario costituisce non già il "riconoscimento" degli stessi bensì "il titolo e/o motivo stesso su cui si fonda l'atto sottoposto a registrazione".

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari – Sezione 15 -, con la sentenza n. 23/15/03 del 30/01/2003, depositata il 20/02/2003, accoglieva il ricorso, con compensazione di spese, sul presupposto che il menzionare l'esistenza di un debito "non significa riconoscere un preesistente rapporto obbligatorio, che come tale possa essere autonomamente suscettibile di tassazione, in quanto l'enunciazione dell'esistenza di un debito, nella cessione di credito, rappresenta il motivo della conclusione del negozio".

La Commissione Regionale, correttamente, rigetta l'appello dell'Ufficio, confermando le tesi dei primi giudici, facendo altresì presente che l'art. 22, comma 2, cit. tassativamente prevede che: "L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione".

Dalla documentazione in atti il collegio giudicante ha rilevato che "la cessione viene fatta in pagamento d'uguale capitale, somma da esso cedente dovuta al cessionario" e ciò concretizza la condizione di "cessazione degli effetti" dell'atto enunciato, espressamente prevista dal richiamato comma 2 dell'art. 22 DPR n. 131/86 per escludere, nella fattispecie, tale atto dall'applicazione dell'imposta di registro, come operata dall'Ufficio impositore.

Oltretutto, rilevano i giudici d'appello che "Ad escludere, inoltre, ogni volontà negoziale di riconoscere il debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. e, quindi, di dispensare il cessionario dall'onere di provare l'esistenza del proprio

credito nei confronti del cedente, milita l'assorbente considerazione dell'assoluta inutilità di una tale dispensa, atteso che col contratto di cessione in argomento si estingue l'obbligazione del cedente nei confronti del cessionario, con conseguente applicabilità del comma 2 dell'art. 22 DPR n. 131/86 e, quindi, della non applicabilità, nella fattispecie, dell'imposta di registro al contratto verbale ritenuto sussistente dall'Agenzia appellante".

Infatti, non bisogna dimenticare che la ricognizione del debito (Cassazione, sentenza n. 1831 del 09/02/2001) costituisce una dichiarazione unilaterale recettiva che, in virtù di astrazione meramente processuale, produce l'effetto dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto obbligatorio; il che non si è verificato nel caso in questione, come opportunamente ribadito dai giudici d'appello.